



Berna, 15 gennaio 2016 / **13.3.2017** / **19.9.2018**

N. 323.0.1.2016

Circolare

Tares, R-30

Applicazione, dal 1° febbraio 2016, della Convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee all'accordo di libero scambio Svizzera-UE

A partire dal 1° febbraio 2016 con decisione n. 2/2015, il Comitato misto Svizzera-UE ha stabilito di sostituire il protocollo n. 3 relativo all'accordo di libero scambio Svizzera-UE con le regole d'origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ (Convenzione PEM).

Aggiornamento: tra l'UE e la Bosnia ed Erzegovina la Convenzione PEM viene applicata retroattivamente dal 9.12.2016. La matrice Euro-Med è stata aggiornata. I relativi cambiamenti sono evidenziati in giallo.

Aggiornamento: tra l'UE e la Georgia la Convenzione PEM viene applicata retroattivamente dal 1.6.2018. La matrice Euro-Med è stata aggiornata. I relativi cambiamenti sono evidenziati in verde.

1 Applicazione delle regole d'origine della Convenzione PEM

La Convenzione PEM, sottoscritta dalla Svizzera e dall'UE il 15 giugno 2011, è entrata in vigore il 1° gennaio 2012 in Svizzera e il 1° maggio 2012 nell'UE. Essa trova già applicazione nella Convenzione AELS² nonché nel quadro degli accordi di libero scambio e agricoli conclusi dall'AELS con il Montenegro³ nonché con la Bosnia ed Erzegovina⁴ e la Georgia⁵. Con decisione 2/2015 del Comitato misto Svizzera-UE le regole d'origine del protocollo n. 3 vengono sostituite, a partire dal 1° febbraio 2016, da una rimando alla Convenzione PEM.

2 Regole d'origine e disposizioni relative al cumulo

Le regole d'origine dell'allegato I alla Convenzione PEM creano le basi per l'applicazione del cumulo diagonale tra le parti contraenti per quanto riguarda la merce dei capitoli 1-97. Queste regole corrispondono a quelle del protocollo d'origine paneuromediterraneo.

¹ [RS 0.946.31](#)

² [RS 0.632.31](#)

³ [RS 0.632.315.731](#)

⁴ [RS 0.632.311.911](#)


⁵ [RS 0.632.313.601](#)

2.1 Cumulo diagonale Svizzera-UE-Paesi dei Balcani occidentali nonché Svizzera-UE-Georgia

La ripresa delle regole d'origine della Convenzione PEM nell'accordo di libero scambio Svizzera-UE permette ora il cumulo diagonale tra la Svizzera, l'UE e i Paesi dei Balcani occidentali Albania, Macedonia, Montenegro e Serbia come pure Bosnia ed Erzegovina (quest'ultima dal 9.12.2016) nonché tra la Svizzera, l'UE e la Georgia (dal 1.6.2018). Ciò è tuttavia non ancora possibile con la Bosnia ed Erzegovina, visto che nell'accordo di libero scambio UE-Bosnia ed Erzegovina la Convenzione PEM non viene ancora applicata. Per quanto riguarda il Kosovo, occorre prestare attenzione al fatto che attualmente non esiste ancora un accordo di libero scambio tra l'AELS e questo Paese.

Esempio

Un'impresa in Svizzera esporta in Macedonia tessuti di cotone di origine svizzera. In Macedonia con i tessuti vengono confezionate camicette nel quadro del perfezionamento a cottimo. L'impresa svizzera vende le camicette direttamente agli acquirenti nell'UE. Per ogni invio vi è una prova dell'origine (certificato di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazione d'origine).



2.2 Particolarità in ambito agricolo (capitoli 1-24 del SA)

A condizione che le Parti contraenti interessate abbiano stipulato fra di loro degli accordi di libero scambio e che applichino il protocollo d'origine paneuromediterraneo o la Convenzione PEM, fa stato quanto segue:

Per principio il cumulo diagonale nel traffico Svizzera-UE-Egitto è possibile per tutti i prodotti agricoli.

Ciò vale anche nel traffico Svizzera-UE-Albania-Serbia e nel traffico Svizzera-UE-Georgia.

Nel traffico Svizzera-UE e Giordania, Israele, Macedonia, Marocco, Tunisia o Turchia il cumulo diagonale è possibile per i prodotti agricoli trasformati, visto che le regole d'origine sono identiche. Per quanto riguarda invece i prodotti agricoli di base, gli accordi agricoli bilaterali con questi Paesi prevedono ancora regole d'origine diverse rispetto a quelle della Convenzione PEM. Per questo motivo, non è ancora possibile applicare il cumulo diagonale con tali Stati per quanto riguarda i prodotti agricoli di base.

La Convenzione AELS e gli accordi di libero scambio AELS-Bosnia ed Erzegovina e AELS-Montenegro non prevede, al momento, il cumulo diagonale per i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati.

L'accordo di libero scambio AELS-Bosnia ed Erzegovina esclude il cumulo diagonale per i prodotti agricoli di base, mentre il cumulo diagonale per prodotti agricoli trasformati nel traffico Svizzera-UE-Albania-Serbia-Macedonia-Bosnia ed Erzegovina è possibile.

Si prevede di adeguare al più presto i suindicati accordi di libero scambio e permettere così il cumulo diagonale per tutti i prodotti agricoli. Le modifiche verranno comunicate mediante circolare.

Esempio 1

Fruttosio (voce di tariffa 1702) con origine Israele viene impiegato in Svizzera per la produzione di limonata (voce di tariffa 2202). La limonata di origine svizzera è esportata nell'UE. Dato che sia il fruttosio sia la limonata sono prodotti agricoli trasformati (protocollo A dell'accordo AELS-Israele e protocollo n. 2 dell'accordo Svizzera-UE), il cumulo diagonale è possibile.

Esempio 2

Pomodori (voce di tariffa 0702) con origine Tunisia vengono impiegati in Svizzera per la produzione di salsa di pomodoro (voce di tariffa 2002). La salsa di pomodoro è esportata nell'UE. Dato che l'accordo agricolo bilaterale Svizzera-Tunisia prevede regole d'origine diverse da quello tra Svizzera ed UE, il cumulo diagonale non è possibile.

3 Prove dell'origine

Se il cumulo riguarda solo i Paesi AELS, le Isole Feroe, l'UE, la Turchia e i Paesi dei Balcani occidentali, la prova dell'origine può essere fornita con un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione d'origine. In questi casi non è dunque necessaria la prova dell'origine EUR-MED.

Per il resto, le presenti novità non comportano altri cambiamenti. Il testo della dichiarazione d'origine sulla fattura rimane invariato.

4 Aliquote preferenziali

Le aliquote preferenziali rimangono invariate.

5 Disposizioni transitorie

Le novità sono valide dal 1° febbraio 2016 (per i casi nei quali è coinvolta la Bosnia ed Erzegovina dal 9.12.2016 e per quelli in cui è coinvolta la Georgia dal 1.6.2018). I materiali con carattere originario importati in Svizzera prima di questa data con una prova dell'origine valida possono essere utilizzati, a partire dal 1° febbraio 2016, nel quadro dei possibili cumuli senza ripercussioni dal punto di vista dell'origine.

Delle prove dell'origine possono essere rilasciate a posteriori per della merce che è stata esportata dopo il 9.12.2016 rispettivamente dopo il 1.6.2018 senza prove dell'origine in ragione della situazione legale in vigore prima di questa pubblicazione e per le quali, vista la nuova situazione legale retroattiva, il rilascio di prove dell'origine è ora possibile. A questo proposito, le Direzioni di circondario rilasciano certificati di circolazione a posteriori senza spese amministrative.

6 Documentazione

Il R-30 e l'ulteriore documentazione in materia di origine saranno adeguati alla prossima occasione.